

# Omesso quadro Rw: il raddoppio vale anche per il passato

## FISCO INTERNAZIONALE

**Ctr Lombardia: il Dl 78/09 vale per gli anni anteriori alla sua entrata in vigore**

**Fabrizio Cancelliere  
Gabriele Ferlito**

La normativa sul raddoppio dei termini per l'accertamento dei maggiori redditi derivanti dalla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti detenuti in Paesi *black list* (articolo 12, Dl 78/2009) ha carattere procedimentale e trova pertanto applicazione retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 4219/22/2019 (presidente e relatore Labruna). Una pronuncia, destinata probabilmente a far discutere, che si pone nel solco della sentenza 30742/2018 della Cassazione (sul tema, correlato, del raddoppio dei termini per la contestazione delle sanzioni da quadro RW), ma in controtendenza con l'ordinanza 2662/2018 e con le sentenze 33223/2018 e 2562/2019 della stessa Corte, di segno opposto.

La controversia origina dalla vicenda delle polizze denominate Life Portfolio International emesse da compagnie assicurative del gruppo Credit Suisse. In particolare, a seguito di una verifica della guardia di Finanza presso la rappresentanza italiana dell'istituto, le Entrate notificano a una contribuente, intestataria di una polizza, un accertamento relativo al 2007, recuperando a tassazione maggiori redditi afferenti all'investimento finanziario estero non indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (in base all'articolo 12 del Dl 78/2009, gli investimenti e le attività finanziarie in Paesi *black list* in violazione degli

obblighi sul monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione e i termini per la notifica degli atti impositivi sono raddoppiati).

La contribuente impugna l'avviso, lamentando – tra gli altri motivi – la tardività della pretesa, dato che la norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento di soggetti con disponibilità finanziarie in Paesi *black list* avrebbe natura sostanziale e non procedimentale, pertanto potrebbe trovare applicazione solo per le violazioni successive alla sua entrata in vigore (2009), in coerenza con l'articolo 3 dello Statuto del contribuente.

Il ricorso viene respinto sia in primo grado sia in appello. La Ctr conferma la legittimità del raddoppio.

**1.** Il collegio conferma la retroattività della norma, ritenendo quest'ultima di carattere procedimentale (e non sostanziale). Sul punto si ricorda però che la Suprema corte (2662/2018) ha chiarito la natura sostanziale della norma, rilevando che l'articolo 12 del Dl 78/2009 introduce una presunzione di redditività favorevole al Fisco;

**2.** La Ctr conferma l'applicabilità del raddoppio in forza di un argomento «di carattere sistematico», valorizzando una disposizione della *voluntary disclosure bis* che, per le ipotesi di mantenimento dell'investimento nel Paese *black list*, escludeva il raddoppio in questi casi:

- sottoscrizione di un accordo con il Paese estero ai fini dello scambio di informazioni;
- rilascio all'intermediario finanziario estero dell'autorizzazione a trasmettere tutti i dati concernenti le attività oggetto di emersione alle autorità italiane richiedenti;
- in caso di trasferimento delle attività emerse ad altro intermediario, il rilascio di nuova autorizzazione da trasmettere all'Agenzia.

